



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/70/CR9/C9

**PROPOSTE EMENDATIVE IN MERITO AL DDL RECANTE RIDEFINIZIONE DELLA
MISSIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (S 2333)**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione delle proprie competenze in materia di ITS, propone le seguenti modifiche al testo del Ddl, approvato dalla Camera il 20 luglio 2021 e attualmente all'esame in sede redigente da parte della Commissione Istruzione del Senato, su cinque aspetti ritenuti di fondamentale importanza in quanto afferiscono alle competenze regionali in materia:

1. definizione della platea delle fondazioni ITS da intendersi accreditate nella c.d. fase transitoria;
2. tempistiche di assegnazione delle risorse del Fondo di istruzione tecnologica alle Regioni;
3. risorse per l'anno 2022;
4. eccessiva "scolasticizzazione" degli organi necessari delle fondazioni ITS;
5. proposta avanzata dalla Provincia autonoma di Trento.

1) Platea delle fondazioni ITS da intendersi accreditate in fase transitoria –

Al riguardo, in considerazione dell'emendamento 14.100 presentato dal Relatore nella seduta dell'8.02.2022, le Regioni concordano nel proporre il seguente subemendamento:

- all'articolo 14, comma 1, riformulare la lett. c) nel seguente modo:

"c) Le fondazioni ITS di cui alla programmazione triennale regionale già approvata prima dell'entrata in vigore della presente legge;"

2) Tempistiche di assegnazione delle risorse del Fondo di istruzione tecnologica alle Regioni –

Con riferimento alla formulazione di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le Regioni ritengono indispensabile l'accoglimento della iniziale proposta emendativa regionale che prevedeva l'assegnazione delle risorse dell'istituendo Fondo di istruzione tecnologica superiore entro e non oltre il 31 marzo.

Ciò in quanto la mancata indicazione di una data certa per i trasferimenti di risorse alle Regioni rischierebbe di determinare una discrasia temporale tra l'avvio dei corsi e l'effettivo trasferimento delle risorse dalle Regioni alle Fondazioni ITS e renderebbe difficoltosa la programmazione stessa dei corsi.

Si propone, pertanto, il seguente emendamento:

- all'articolo 11, comma 6, dopo le parole "assegnate direttamente" aggiungere le seguenti: "alle Regioni entro e non oltre il 31 marzo che le riversano".

Al riguardo, si evidenzia che l'emendamento presentato dal Relatore in data 19.01.2022 (emendamento 11.5 Relatore) accoglie solo in parte la richiesta regionale, poiché manca l'elemento della scadenza temporale del 31 marzo.

3) Risorse anno 2022 –

Le Regioni concordano nel proporre un subemendamento alla proposta emendativa n. 14.100 del Relatore, in tema di riparto delle risorse nella fase transitoria. In particolare, le Regioni ritengono preferibile, in ragione delle tempistiche utili alla programmazione delle attività, che nell'anno 2022 restino validi i criteri di riparto del Fondo e il regime di finanziamento di cui alla normativa attualmente vigente.

Di seguito la formulazione del subemendamento all'emendamento n. 14.100 del Relatore:

- all'articolo 14, comma 2, aggiungere il seguente periodo: *“Al fine di consentire una tempestiva programmazione regionale delle attività, per l'anno 2022, in deroga a quanto previsto all'art. 11 e in attesa del decreto di cui al presente comma, restano validi i criteri di riparto del Fondo e il regime di finanziamento attualmente previsti dalla normativa vigente”.*

4) Eccessiva “scolasticizzazione” degli organi necessari delle fondazioni ITS –

Le Regioni, per evitare che il testo del DDL preveda una eccessiva “scolasticizzazione” degli organi necessari delle fondazioni ITS, avanzano le seguenti proposte di modifica:

- all'articolo 4, comma 7, lettera b), sopprimere le parole *“e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione”;*
- all'articolo 4, al comma 7, lettera d), sopprimere le parole *“al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione”.*

5) Proposta Provincia autonoma di Trento -

L'attuale formulazione dell'art. 15 del DDL in oggetto non costituisce una previsione sufficientemente tutelante per la Provincia autonoma di Trento, nel momento in cui la stessa intendesse, come intende, aderire pienamente allo spirito della riforma del Sistema ITS delineato dal disegno di legge 2333 ma senza passare necessariamente per la costituzione degli ITS Academy in forma di fondazioni.

Per questo motivo la Provincia autonoma di Trento propone il seguente emendamento:

- all'articolo 15, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: *“Ibis. In relazione alle finalità perseguite con il piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'art. 11 possono essere assegnate alla Province autonome o ai soggetti attuatori che realizzano i percorsi di istruzione tecnica superiore, oppure percorsi formativi che si concludano con il rilascio di un diploma di tecnico superiore avente la stessa validità e gli stessi effetti di quello rilasciato al termine dei percorsi degli ITS, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.”*

Roma, 13 aprile 2022